

Anche sulla visita di parroci e sacerdoti ai migranti si richiama l'attenzione perche' sia ovunque di comune profitto. Per questo, oltre all' escludere categoricamente ogni richiesta di collette ed elemosine, si chiede un contatto coi missionari del posto, perche' da questo esempio di collaborazione ne vengano le piu' benefiche e durature conseguenze.

10. La Giornata per l'Assistenza ai Migranti.

Uno dei momenti forti in cui si esprime lo sforzo della Chiesa per i migranti e' la "Giornata" annuale. Sempre piu' dev'essere intesa e presentata come occasione di riflessione, di preghiera e di impegno ecclesiale. Le offerte raccolte sono determinanti per proseguire l'azione tra i migranti. Ma almeno altrettanto importante e' la sensibilizzazione che ne puo' venire a tutte le comunita' ecclesiali.

Si auspica che la raccolta offerte possa essere integrata, come avviene altrove, in sistematiche campagne della carita', da tenersi in Avvento e Quaresima. Ma si conferma intanto l'intenzione di profittare in ogni modo di questo appuntamento annuale per rendere palese e riconoscibile la nostra presenza a tutti i livelli nel mondo dei migranti.

E' proprio per loro, per il servizio di questa porzione del Popolo di Dio, che tutti noi ci sentiamo ingaggiati. Anche per questo tutti i partecipanti al III Convegno Nazionale per Delegati e Missionari, ringraziamo la Gerarchia che colle sue indicazioni ha reso possibile ed attuale questo Incontro vissuto come esperienza di Chiesa e destinato ad orientare verso piu' precisi obiettivi il nostro impegno, modesto ma generoso, di operatori pastorali.

DOTAZIONE INIZIALE DEGLI ENTI BENEFICIARI DI NUOVA EREZIONE

Con circolare 24 luglio 1953 n. 02039/13 F.G. il Ministero dell'Interno stabiliva la misura del reddito delle dotazioni iniziali da costituire per il riconoscimento civile delle parrocchie e vicarie curate autonome di nuova erezione, rispettivamente in £. 55.000 e in £. 27.500, ragguagliandola ad un quarto circa dei limiti di congrua in vigore nell'epoca (Lire 218.318 per le parrocchie e £. 124.925 per le vicarie curate autonome).

Successivamente, come e' noto, i limiti di congrua sono stati aggior-

nati (legge 5.12.1959 n. 1078; legge 28.2.1963 n. 306); da ultimo, con legge 18.3.1968 n. 351, sono stati fissati in lire 554,196 per le parrocchie e in lire 316.684 per le vicarie curate autonome indipendenti.

A seguito di tale aumento, il Consiglio di Stato, in sede di emissione del prescritto parere sulle istanze di riconoscimento civile, prodotto dopo l'entrata in vigore dell'anzidetta legge - rilevato che era venuto meno il rapporto tra le dotazioni beneficiarie e i limiti legali di congrua, il che peraltro veniva a disattendere ancora di più il principio posto, in via generale, dall'art. 7 del regolamento approvato con R.D. 2.12.1929, n. 2262, che subordina il riconoscimento degli enti ecclesiastici all'autosufficienza finanziaria - ha rappresentato la necessità di rivalutare la misura della rendita dotazionale iniziale, di cui devono risultare forniti gli enti beneficiari di nuova istituzione, riportandola al rapporto stabilito con la citata circolare del 1953, allo scopo di contenere, altresì, l'aumento della spesa a carico dello Stato.

Il Ministero dell'Interno, accogliendo il parere dell'Alto Consesso, che mira a contemperare gli interessi dello Stato con le esigenze dell'assistenza religiosa, e' venuto nella determinazione di confermare anche per l'avvenire il criterio stabilito con la richiamata circolare 24.7.1956 (rapporto di uno a quattro tra la rendita dotazionale ed il limite di congrua).

Ne consegue che, in relazione ai vigenti limiti di congrua, la rendita della dotazione iniziale va costituita per le parrocchie in £. 138.549 (arrotondabili per ragioni pratiche in £. 140.000) e per le vicarie curate autonome in £. 79.171 (80.000 per arrotondamento) al netto da qualsiasi onere e spesa gravanti sui benefici. Ovviamente, lo stesso criterio si applica anche agli altri enti beneficiari congruabili (eventuali nuove diocesi, canonici, investiti di dignità d'ufficio o semplici).

La possibile sussistenza di casi o situazioni particolari induce tuttavia a ritenere ammissibili rendite dotazionali inferiori, ma non al di sotto della meta' delle misure sopra indicate, quando ricorrano congiuntamente i requisiti della indispensabilità del servizio religioso e della impossibilità di attribuire al beneficio una maggiore dotazione.

La ricorrenza di tali requisiti, da porre in evidenza attraverso accu-

rata istruttoria, dovrà risultare dimostrata da tutti i possibili elementi di valutazione e, in ogni caso, almeno dai seguenti dati e notizie:

- a) numero degli abitanti in relazione anche alla popolazione media delle parrocchie esistenti in loco;
- b) consistenza della popolazione residua delle parrocchie dal cui territorio viene separata la circoscrizione della nuova parrocchia;
- c) distanza dalla chiesa più vicina;
- d) mancanza o inadeguatezza di mezzi di comunicazione con le località vicine dotate di servizio religioso;
- e) condizioni orografiche del territorio parrocchiale che rendano difficoltosa ai fedeli l'osservanza delle pratiche di culto;
- f) caratteristiche socio-economiche del territorio e possibilità di contribuzione da parte dei fedeli;
- g) notizie sulle condizioni finanziarie della Diocesi qualora venga adottata l'impossibilità di costituire la dote nella misura normale.

Nel portare a conoscenza quanto sopra, si avverte che le nuove misure di dotazione sono richieste a partire dalle istanze di riconoscimento civile tuttora pendenti sin dall'entrata in vigore della legge 18 marzo 1938 n. 351.